

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017

578/2017/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 e il relativo Allegato A recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 168/11) e i relativi allegati A, B e C;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2012-2015 – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2012, 267/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 267/2012/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 196/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 294/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2014/R/EEL);
- la deliberazione 30 luglio 2015, 395/2015/R/EEL;
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2016-2019 – Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione del 16 ottobre, 499/2014/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 499/2014/R/EEL);
- la deliberazione 11 febbraio 2016, 49/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 758/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 758/2016/R/EEL);
- la determinazione 3 febbraio 2017, 1/2017 – DIEU (di seguito: determinazione 1/2017).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 3, ha disposto che, ai fini della rimozione degli ostacoli all’aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l’efficienza, l’Autorità, nell’ambito della regolazione generale, individui, per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale da applicarsi con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l’Autorità ha dato attuazione alla disposizione contenuta all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11, definendo modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, di tipo parametrico per gli anni dal 2008 al 2011 e di tipo semplificato per gli anni successivi;
- con la deliberazione 267/2012/R/EEL, l’Autorità ha prorogato i termini fissati dal comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- con la deliberazione 196/2014/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’eventuale revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11;
- con la deliberazione 294/2014/R/EEL, l’Autorità ha stabilito il riconoscimento di acconti sugli importi di perequazione specifica aziendale parametrica comunicati agli esercenti ammessi al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, nella misura prudenziale del 50% degli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011; la deliberazione ha previsto, altresì che gli acconti erogati siano ripetibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), senza addebito di interessi, nel caso in cui, in esito alle istruttorie condotte, gli esercenti

beneficiari degli acconti non risultino avere diritto alla perequazione specifica aziendale determinata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata;

- con il documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti in merito alla revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11;
- con la deliberazione 758/2016/R/EEL, l'Autorità ha concluso il procedimento di revisione, avviato con la deliberazione 196/2014/R/EEL, delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11 in materia di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo;
- in particolare, la deliberazione 758/2016/R/EEL, nell'Allegato C, ha previsto, tra le altre cose, che nell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo con modalità parametrica, la variabile esogena densità d'utenza tenesse conto dell'intera lunghezza della rete di distribuzione BT e MT e non solo della lunghezza della dorsale; e, pertanto, la medesima deliberazione 758/2016/R/EEL ha previsto una nuova raccolta dati;
- in un'ottica di semplificazione amministrativa e al fine di dare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti istruttori di perequazione specifica aziendale, l'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL ha previsto che le imprese ammesse al regime, che evidenzino uno scostamento parametrico positivo, possano vedersi riconosciuti a titolo definitivo gli importi spettanti per il periodo 2008-2015, previa rinuncia al proseguimento delle istruttorie ai fini del regime semplificato per gli anni successivi al 2012;
- la deliberazione 758/2016/R/EEL ha stabilito, infine, che l'impresa, ammessa al regime di perequazione specifica aziendale, che abbia ceduto o proceda a cedere la proprietà del ramo di distribuzione elettrica a soggetti terzi, successivamente al 2008 ed entro la fine del 2017, possa richiedere il riconoscimento a titolo definitivo del fattore CSA parametrico per tutti gli anni dal 2008 al 2017 oltre al riconoscimento di un importo una tantum calcolato ai sensi del comma 5.8 del suddetto allegato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la determinazione 1/2017 è stata avviata la nuova raccolta dati di cui alla deliberazione 758/2016/R/EEL con modalità telematica;
- in data 6 giugno 2017, gli Uffici hanno comunicato alle imprese che avevano presentato valida istanza nei termini di cui alla deliberazione 267/2012/R/EEL, le risultanze istruttorie relative all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica sulla base delle disposizioni contenute nell'Articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, tenendo, altresì, conto di quanto previsto al comma 4.2, lettera a) lettera i) e al comma 4.6 del suddetto allegato, in relazione ai criteri di perfezionamento e delle condizioni di ammissibilità dell'istanza;
- tutte le imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica hanno manifestato espressamente o tacitamente, come

previsto dal comma 5.5 e dal comma 5.9 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, la volontà di vedersi riconosciuto lo scostamento di perequazione fino al 2015, rinunciando contestualmente alla prosecuzione dell'istruttoria finalizzata alla determinazione della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata;

- due imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale hanno comunicato di essere in procinto di cedere la proprietà del ramo di distribuzione elettrica entro il 2017 e, conseguentemente, hanno richiesto il riconoscimento di quanto previsto al comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL;
- l'impresa ASM Tione ha comunicato di voler rinunciare alla partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 758/2016/R/EEL;
- a due imprese già ammesse alla perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11 e che, in quanto tali, avevano ricevuto acconti ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato la non ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametrica sulla base dei nuovi dati inviati dalle medesime imprese nell'ambito della raccolta avviata con determinazione 1/2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i valori del fattore di *Csa* parametrico a titolo definitivo per il periodo 2008-2015;
- erogare, alle imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale, gli importi spettanti per il periodo 2008-2015, ai sensi del comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL, al netto degli acconti già versati ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL;
- dare mandato a CSEA di ripetere gli acconti versati ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL alle imprese non ammesse al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi del presente provvedimento;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, con propria determinazione, previa informativa al Collegio, di comunicare a CSEA gli importi spettanti ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alle imprese in procinto di cedere la proprietà del ramo di distribuzione a terzi, successivamente alla comunicazione ufficiale da parte delle medesime imprese all'Autorità, con relativa evidenza documentale, del perfezionamento della cessione

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 5.6 della deliberazione 758/2016/R/EEL, i valori di *Csa* parametrico, a titolo definitivo, per il periodo 2008-2015, come riportati

nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che la CSEA eroghi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento, alle imprese ammesse al regime di perequazione specifica aziendale gli importi spettanti per il periodo 2008-2015 ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL al netto degli acconti già versati ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL, come indicati in Tabella 1;
3. di prevedere che la CSEA proceda, entro 120 (centoventi) giorni dalla data del presente provvedimento, alla ripetizione degli acconti versati ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL alle imprese di cui alla Tabella 1, che in esito al presente provvedimento risultano non ammesse al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla deliberazione 758/2016/R/EEL;
4. dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di disporre, con propria determinazione, previa informativa al Collegio dell'Autorità, l'erogazione da parte di CSEA degli importi spettanti ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione 758/2016/R/EEL alle imprese in procinto di cedere la proprietà del ramo di distribuzione a terzi, successivamente alla comunicazione ufficiale da parte delle medesime imprese all'Autorità, con relativa evidenza documentale, del perfezionamento della cessione;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla CSEA per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni